



Marzo 2014

Newsletter per gli esportatori autorizzati 1/14

Edizione speciale
ALS con la Cina

Ermächtiger Ausfühler
Exportateur Agréé
Esportatore Autorizzato



In generale

Il processo politico di approvazione dell'accordo di libero scambio (ALS) con la Cina non è ancora terminato. Questo accordo entrerà in vigore al più presto nel secondo semestre del 2014. Si raccomanda a tutti gli EA che effettuano (o intendono effettuare) esportazioni verso questo Paese di informarsi al più presto in merito all'ALS.

I testi dell'accordo sono già pubblicati in Internet. Contrariamente agli altri ALS, le disposizioni in materia di origine non sono

disciplinate in un allegato separato, bensì nel capitolo 3 dell'accordo principale, disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e cinese (www.seco.admin.ch > [Politica economica esterna / Accordi di libero scambio](#) > [Partner d'oltremare](#) > [Cina](#) > [Testi degli accordi](#)).

Di seguito sono brevemente presentate alcune particolarità. Come di consueto, al momento dell'entrata in vigore dell'ALS verrà pubblicata una circolare.

Regole della lista («Product Specific Rules»)

Si raccomanda di esaminare attentamente l'allegato II con le regole sulla lavorazione (www.seco.admin.ch > [Politica economica esterna / Accordi di libero scambio](#) > [Partner d'oltremare](#) > [Cina](#) > [Testi degli accordi](#) > [Annex II Product Specific Rules](#)). Si rimanda in particolare alla «Section II», contenente ampie possibilità relative ai capitoli 27-40 (industrie chimiche e farmaceutiche). Alternativamente, come al solito, le regole sono indicate nella «Section III». Questa lista si basa sui seguenti cinque generi di regole già conosciuti:

- **WO (Wholly Obtained)** = interamente ottenuto

- **CC (Change of Chapter)** = cambiamento (salto) di voce a livello di capitolo (voce SA a due cifre)
- **CTH (Change of Tariff Heading)** = cambiamento (salto) di voce a livello di voce (voce SA a quattro cifre)
- **CTSH (Change of Tariff Subheading)** = cambiamento (salto) di voce a livello di sottovoce (voce SA a sei cifre)
- **VNM%** (maximum percentage of the Value of Non-originating Materials) = regola della lista definita sulla base del valore

Come per altri accordi, vi è una tolleranza generale del 10 per cento del valore franco fabbrica per l'allegato II («de minimis») per WO, CC, CTH e CTSH.

Tenore della dichiarazione d'origine e numero di serie

La dichiarazione d'origine può essere impiegata solo da EA. Il tenore differisce da quello previsto dagli altri accordi e deve essere ripreso in modo invariato. La dichiarazione deve essere redatta obbligatoriamente in inglese.

Serial-No.

The exporter of the products covered by this document (registration No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...¹ preferential origin according to the China-Switzerland FTA.

This exporter is legally responsible for the truthfulness and authenticity of what is declared above.

.....
(Place and date)

¹The origin of the product must be indicated in this space (Chinese or Swiss), ISO-Alpha-2 codes are permitted (CN or CH). Reference may be made to a specific column of the invoice or other commercial documents, as deemed valid by the importing Customs Administration, in which the country of origin of each product is referred to.

Quale «registration No.» va indicato il numero dell'autorizzazione EA senza le cifre relative all'anno.

Quale «Serial-No.» occorre indicare un numero di serie a **23 cifre**, costituito dai seguenti dati:

Numero di autorizzazione EA (5 posizioni)	Data del rilascio del documento commerciale (8 posizioni: AAAAMMGG)	Numero del documento commerciale (10 posizioni; cifre e/o lettere; rispettare maiuscole e minuscole)
Nelle posizioni non utilizzate va inserita, prima del numero, la cifra «0»		
Esempio:		
Numero EA: 345	Data: 1° febbraio 2015	Numero del documento: x8976
00345	20150201	00000x8976
Numero di serie («Serial-No.»): 003452015020100000x8976		

Si raccomanda di adeguare per tempo i sistemi per la stampa delle dichiarazioni d'origine.

Scambio di dati EA («Data Exchange System»)

L'accordo prevede l'introduzione di uno scambio elettronico delle dichiarazioni d'origine. In tal modo entrambe le parti e gli EA interessati sono sgravati da un lavoro oneroso.

Accordo con le autorità doganali cinesi

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è riuscita ad accordarsi con le autorità doganali cinesi in merito alla procedura e ad alcuni punti chiave.

La soluzione sarà elaborata dall'AFD in collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione. A grandi linee essa prevede che gli EA possano caricare (in formato PDF) la pagina del documento commerciale contenente la dichiarazione d'origine in un sistema protetto, da dove può essere consultata dalle autorità cinesi. Ogni EA riceve un accesso al sistema (ovviamente non ai dati di altri EA). Pertanto, quando in Cina viene richiesto un trattamento prefe-

renziale sulla base di una dichiarazione d'origine svizzera, le autorità cinesi possono controllare se tale documento è stato effettivamente rilasciato da un EA. Il nome del documento in formato PDF («file name») corrisponde al numero di serie a 23 cifre («Serial-No.») della dichiarazione d'origine.

Importanti vantaggi per gli EA

Questa procedura comporta dei vantaggi per gli EA. Essi possono, tra l'altro, essere sicuri che in Cina non vengano presentate dichiarazioni d'origine rilasciate indebitamente da terzi a loro nome. Inoltre, in caso di eventuali discordanze tra i dati trasmessi e la dichiarazione d'origine presentata in Cina per l'imposizione all'importazione, è possibile effettuare subito i necessari chiarimenti, evitando di doverli eseguire a posteriori.

L'esatta procedura per gli EA sarà comunicata separatamente a tempo debito.

Concessioni accordate dalla Cina

L'elenco dettagliato delle concessioni, che fornisce informazioni sui prodotti per i quali viene accordata una concessione e le tappe di riduzione dei dazi, è pubblicato in

Internet in inglese (www.seco.admin.ch > [Politica economica esterna / Accordi di libero scambio](#) > [Partner d'oltremare](#) > [Cina](#) > [Testi degli accordi](#)).

Controllo a posteriori di prove dell'origine entro sei mesi

L'accordo prevede un termine di soli sei mesi per rispondere alle domande di controllo a posteriori. Le esperienze fatte sulla base di altri ALS mostrano che questo termine è molto breve.

Per tale motivo, nel quadro di questo accordo è ancora più importante per gli EA poter presentare entro un termine adeguato i documenti che attestano l'origine (p. es. la dichiarazione del fornitore). Ciò

presuppone che i relativi documenti siano subito disponibili e un'ottima organizzazione interna.

Nel contempo, nel quadro dei controlli a posteriori le direzioni di circondario saranno obbligate a fissare termini più brevi, ad esempio per la presentazione dei documenti comprovanti l'origine, rispetto a quelli fissati nell'ambito di altri accordi.

Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli EA sono invitati a rivolgersi alle direzioni di circondario:

Basilea

Elisabethenstrasse 31
4010 Basel
Tel. 061 287 12 87
Fax 061 287 13 13
zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch

BE, JU, SO, BL, BS, LU,
OW, NW, AG senza distretti
di Baden e Zurzach

Sciaffusa

Bahnhofstrasse 62
8200 Schaffhausen
Tel. 052 633 11 11
Fax 052 633 11 99
zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch

AG distretti di Baden e Zurzach, ZH, SH, TG, SG, AR, AR, ZG, UR, SZ, GL, GR senza distretto della Moesa; FL

Ginevra

Av. Louis-Casaï 84
1216 Cointrin
Tel. 022 747 72 72
Fax 022 747 72 73
centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch

GE, VD, NE, FR, VS

Lugano

Via Pioda 10
6900 Lugano
Tel. 091 910 48 11
Fax 091 923 14 15
centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch

TI, GR distretto della Moesa

Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine e tessili

<http://www.ezv.admin.ch> / link diretto [Accordi di libero scambio, Origine](#)
